NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA LEVA AERONAUTICA

Art. 109

Integrazione del contingente di leva annuo della Regia aeronautica

Qualora il contingente fornito dalla leva aeronautica per il ruolo servizi, non fosse sufficiente ai bisogni della Regia aeronautica, il quantitativo necessario per il fabbisogno stesso potra' essere integrato mediante l'incorporazione nella Regia aeronautica degli arruolati nella leva di terra previ accordi col Ministero della guerra.

Per sopperire alle necessita' della Regia aeronautica di militari pratici del mare da adibirsi al servizio dei motoscafi a servizi marinareschi in genere, la Regia marina fornira' annualmente alla R. aeronautica scegliendoli dal contingente di reclute della propria leva, un quantitativo di marinai, idonei allo scopo, che sara' determinato anno per anno, in relazione alle necessita' dei servizi previa intesa fra il Ministero dell'aeronautica e quello della marina.

Per le reclute di cui ai precedenti commi si fara' luogo a trasferimento dai ruoli del Regio esercito e della Regia marina a quelli della Regia aeronautica a norma del disposto dell'art. 47.

Versione in vigore dal 16 marzo 1939, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme relative all'organizzazione della leva aeronautica
Estremi	Legge 19 gennaio 1939, n. 340
Parte	Quarta — Disposizioni varie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 marzo 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-relative-all-organizzazione-della-leva-aeronautica/art-109-integrazione-del-contingente-di-leva-annuo-della-regia-aeronautica/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it